

COMUNE di NONIO

Provincia del V.C.O.

ORIGINALE

COPIA

N. 9

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2015

L'anno duemilaquindici addì **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** e seguenti nella sala delle adunanze in Nonio, nel Municipio.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
PIRALLI PIERUGO - SINDACO	X	
DELMESTRO MORENO	X	
DEL NEGRO LEONARDO	X	
CERUTTI MAURIZIO		G
CAVESTRI GRAZIELLA	X	
PIANA SAMUEL	X	
BORGIALLI GIANPAOLO	X	
FROVA LUCIANO	X	
PIAZZA ALDO	X	
PALUMBO IVAN		X
PICCOLI PIERANGELO	X	
TOTALE	9	2

Partecipa il Segretario Comunale Reggente dott. Michele Regis Milano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Piralli Pierugo, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 54/2013, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 1 commi 161/170 della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dalla sopra citata normativa;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria" approvato con atto Consiglio Comunale n. 9 del 17.07.2014 con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione

principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);

2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta, in quanto ex lege assimilate ad abitazione principale, per a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);

4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);

5) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE:

- 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

-0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

RILEVATO CHE la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha chiarito che: *“Il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”* nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

RILEVATO CHE a norma dell' art. 10 Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

DATO ATTO che a norma dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2014, che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 Settembre;

VISTO l'art. 13 comma 13 bis D.L. 201/2011 il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

RICHIAMATA la propria Deliberazione di C.C. n.11 del 17.07.2014 relativa alle aliquote dell'IMU 2014;

VISTO il D.M. del 13.05.2015 di differimento del termine per approvare il bilancio di previsione 2015 al 30/07/2015;

UDITA la relazione dell'Assessore Delmestro Moreno;

DOPO ampia discussione in cui il consigliere Piana Samuel chiede di valutare soluzioni atte ad agevolare le famiglie numerose in particolare per la TASI, e considerata l'osservazione dell'assessore Del Negro Leonardo, il quale ribadisce la necessità di effettuare uno studio specifico per prendere in considerazione determinate segnalazioni nel rispetto dell'equità fiscale. Lo stesso assessore ribadisce l'obbligo della copertura dei costi, in particolare per la TARI;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi ed espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria come segue:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	10.5 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (SOLO A1 –A8 –A9)	4,0 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	2,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	7,6 PER MILLE

-di dare atto che dal 2015 l'IMU non è dovuta per:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

-di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

-di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per procedere ai successivi adempimenti di legge.

.....

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Piralli Pierugo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Regis Milano Michele

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Piralli Pierugo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Valenti Rag. Maria Grazia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Lì 06.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Regis Milano Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì 06.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Regis Milano Michele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 06.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Regis Milano Michele